



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA
COMPETITIVITÀ ENERGETICA**

**DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI
ENERGETICI E GEOMINERARI**

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia;

VISTA la Direttiva (UE) 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

CONSIDERATO che la Direttiva (UE) 2019/692 intende assicurare la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione, evitando al contempo ripercussioni negative per la sicurezza dell'approvvigionamento e per lo sviluppo del mercato unico europeo del gas naturale;

CONSIDERATO che nelle more del perfezionamento della procedura di recepimento della direttiva (UE) 2019/692 resta ferma la diretta applicabilità allo Stato italiano delle sue disposizioni;

CONSIDERATO che, nel caso specifico dell'Italia, la Direttiva (UE) 2019/692 si applica ai gasdotti di trasporto dal limite delle acque territoriali italiane fino al primo punto di interconnessione con la rete italiana di trasporto;

VISTO l'articolo 1, comma 9, della citata Direttiva (UE) 2019/692 che prevede l'inserimento nella precedente Direttiva (UE) 2009/73/CE dell' "*Articolo 49 bis - Deroghe in relazione alle linee di trasporto da e verso paesi terzi*";

CONSIDERATO in particolare che il succitato art.49bis, al comma 1, prevede che "*Per quanto riguarda i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo completate prima del 23 maggio 2019, lo Stato membro in cui è situato il primo punto di connessione di tale gasdotto di trasporto con la rete di uno Stato membro può decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni del gasdotto di trasporto situati sul suo territorio*



e nelle sue acque territoriali, per motivi oggettivi quali consentire il recupero dell'investimento effettuato o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. La deroga è limitata nel tempo fino a un massimo di 20 anni sulla base di una motivazione oggettiva, è rinnovabile in casi giustificati e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate. Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo che ha l'obbligo di recepire la presente direttiva e che abbia attuato efficacemente la presente direttiva in virtù di un accordo concluso con l'Unione.”;

CONSIDERATO che le citate deroghe riguardano la disciplina sul diritto di accesso dei terzi, l'applicazione delle tariffe regolamentate o entrambi i temi, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione proprietaria;

VISTA la nota n. 8625 del 24 aprile 2020 con cui questo Ministero ha avviato l'istruttoria di competenza relativamente ai metanodotti esistenti, realizzati e in esercizio prima del 23 maggio 2019, rientranti nell'ambito di applicazione della deroga di cui al citato articolo 1, comma 9, chiedendo le informazioni tecniche relative ai metanodotti potenzialmente interessati;

CONSIDERATO che tra i citati metanodotti rientra il gasdotto di trasporto del gas naturale dalla Algeria all'Italia, via Tunisia, denominato TRANSMED, in esercizio dal 1983, di proprietà della società Transmediterranean Pipeline Company (di seguito TMPC, i cui azionisti sono ENI S.p.A. e Sonatrach, ciascuno al 50%);

VISTA la nota n. RASS/4/2020/P del 15 maggio 2020 con cui la società ENI Spa ha trasmesso i dati tecnici richiesti sul gasdotto TRANSMED, da cui, in particolare, si evince che:

- ✓ il gasdotto è di proprietà della società Transmediterranean Pipeline Company Ltd (TMPC), costituita nel 1975, con sede a Jersey - Channel Islands 28 Esplanade St. Hélier, che ha come azionisti Eni al 50% e Sonatrach al 50%;
- ✓ il gasdotto collega la centrale di Cap Bon in Tunisia con Mazara del Vallo (punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti italiana) attraverso il canale di Sicilia. Attualmente il gasdotto è costituito da un Terminale di partenza situato in Tunisia (Cap Bon), da cinque condotte sottomarine della lunghezza di 155 km l'una (profondità massima di 610 metri) e da un Terminale di arrivo situato in Italia a Mazara del Vallo. Il gasdotto si collega poi al gasdotto "Transtunisino" in territorio tunisino che, a sua volta, si ricongiunge al gasdotto "Enrico Mattei", che collega i campi di produzione nel deserto algerino al confine con la Tunisia. I lavori di costruzione del gasdotto sono iniziati nel 1979 e nell'agosto del 1983 il gasdotto è stato messo in esercizio, con tre condotte sottomarine, cui sono state aggiunte altre due condotte nel 1991. A seguito di potenziamento, la capacità di trasporto del gasdotto è attualmente di 4.251.080 m³/h;
- ✓ la realizzazione delle cinque linee sottomarine ha richiesto complessivamente un investimento da parte della TMPC di circa 1,1 miliardi di USD. La TMPC ha adottato un'impostazione simile al "project financing", basando il finanziamento del progetto sulla propria capacità di produrre i fondi necessari al servizio del debito. In base a tale impostazione circa il 10% del controvalore



dell'investimento è stato apportato dagli azionisti ed il restante 90% è stato finanziato facendo ricorso al capitale di debito garantito da fidejussioni rilasciate da parte dei due soci paritetici Eni (già Snam) e Sonatrach;

- ✓ la capacità di trasporto prenotata è risultata essere prossima al 100% della capacità tecnica fino al 2012 e fino al 30 settembre 2019, il rapporto capacità prenotata/capacità tecnica si è mantenuto comunque al di sopra del 98%;
- ✓ in vista della scadenza dei contratti di trasporto di tutti gli *shipper*, nell'estate 2019 è stata organizzata una procedura di offerta di capacità aperta a tutti i soggetti potenzialmente interessati. La procedura è stata concepita secondo le "*best practices*" di trasparenza e non discriminazione dei TSO europei, tra cui il ricorso alla piattaforma europea di conferimento delle capacità PRISMA. Durante la procedura non si è verificata "capacity congestion" in quanto la capacità aggregata richiesta dai soggetti interessati si è sempre mantenuta al di sotto della capacità tecnica del sistema. In particolare, in esito a tali offerte, TMPC ha stipulato contratti di trasporto con 5 *shipper* (Eni, Enel, Edison, Engie e Shell), per varie durate comprese tra uno e otto anni; per il 2020 la capacità prenotata totale è dell'ordine del 44% della capacità tecnica;

CONSIDERATO che la Direttiva (UE) 2019/692 si applica solo fino al limite delle acque territoriali italiane (12 miglia marine) e, conseguentemente, la sua applicazione comporterebbe un doppio regime regolatorio al medesimo gasdotto TRANSMED, con rischi di interferenza nella gestione tecnica (un corretto funzionamento tecnico richiede di operare sul gasdotto nella sua integrità) e nella gestione commerciale (i contratti di trasporto in essere relativi al gasdotto non prevedono una separazione e dovrebbero essere conseguentemente modificati);

CONSIDERATO che è stata data attuazione alle *best practices* europee in materia di trasparenza e di procedure non discriminatorie di allocazione della capacità nella gestione del gasdotto, pertanto, un'applicazione della Direttiva (UE) 2019/692 al gasdotto TRANSMED non determinerebbe una maggiore possibilità di accesso di terzi o maggiore concorrenza e, quindi, la concessione della deroga all'applicazione della Direttiva non impatterebbe negativamente sulla competizione nel mercato interno;

CONSIDERATO in particolare che la procedura di assegnazione delle capacità di trasporto dell'estate 2019 è stata aperta a tutti i soggetti interessati, è stata ispirata alle citate *best practices* europee e verrà ripetuta periodicamente;

CONSIDERATO che a monte del gasdotto TRANSMED non ci sono *hub* del gas con mercati liquidi di tipo borsistico, ma il gasdotto è interconnesso con un altro gasdotto di trasporto che attraversa la Tunisia, collegandosi così al sistema di produzione algerino;

CONSIDERATO che il gasdotto TRANSMED ha contribuito a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti dell'Italia nel corso delle situazioni di crisi del sistema italiano del gas naturale degli anni scorsi, in particolare:

- crisi russo-ucraina del gennaio 2009
- interruzione delle forniture dalla Libia dal 22 febbraio al 13 ottobre 2011
- situazione di crisi del febbraio 2012



- dichiarazione stato di allarme del gennaio 2017
- interruzione delle forniture dalla Russia nel dicembre 2017
- dichiarazione stato di pre-allarme di febbraio-marzo 2018;

CONSIDERATO che il gasdotto continuerà ad avere un ruolo rilevante nel sistema energetico nazionale contribuendo, con i flussi di gas provenienti dall'Algeria, alla sicurezza degli approvvigionamenti, anche in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima e della gradualità temporale della transizione energetica;

CONSIDERATO che, dall'inverno 2019, la società TMPC ha reso disponibile ai propri utenti la possibilità di trasportare quantitativi addizionali rispetto ai massimi previsti dai rispettivi contratti di trasporto, in caso di eventuali situazioni di emergenza del sistema gas italiano;

CONSIDERATO che il gasdotto non rientra nella previsione di non applicazione della deroga stabilita all'articolo 1, paragrafo 9, della Direttiva, secondo cui *“Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo che ha l'obbligo di recepire la presente direttiva e che abbia attuato efficacemente la presente direttiva in virtù di un accordo concluso con l'Unione”*;

CONSIDERATO che il gasdotto ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 9, della Direttiva (UE) 2019/692 in quanto dall'applicazione della Direttiva medesima non deriverebbe una maggiore possibilità di accesso di terzi, tenuto conto della tipologia del mercato a monte;

RITENUTO che il gasdotto ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 9, della Direttiva (UE) 2019/692 in quanto, qualora non fosse concessa la deroga, per i motivi esplicitati in precedenza si avrebbe maggiore incertezza degli approvvigionamenti per l'Italia e l'Unione europea e comunque non si avrebbe maggiore disponibilità di gas, in considerazione della tipologia di mercato a monte;

RITENUTO che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza e sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione;

CONSIDERATO che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente si è già espressa favorevolmente sull'opportunità di concedere una deroga relativamente all'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 32 e dell'articolo 41, comma 6, 8 e 10, della Direttiva 2009/73/CE, così come modificata dalla Direttiva 2019/692/UE, alle sezioni dei gasdotti di importazione del GREENSTREAM e del TRANSMED, nella Memoria 56/2020/I/GAS del 3 marzo 2020;

RITENUTO di accordare la deroga per una durata decennale in linea con gli orizzonti nazionali di pianificazione in materia di energia, e che tale durata è coerente con la durata degli accordi in essere per l'utilizzo del gasdotto;

CONSIDERATO che nella riunione del 21 maggio 2020, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, ha approvato, in esame



definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/692, attualmente in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che alla lettera c), comma 1 dell'articolo 2 prevede che il Ministero dello sviluppo economico possa concedere una deroga all'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 32 e dell'articolo 41, comma 6, 8 e 10, della Direttiva 2009/73/CE, così come modificata dalla Direttiva 2019/692/UE, ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio e nelle acque territoriali italiane e che la deroga è accordata, caso per caso, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

CONSIDERATA la scadenza inderogabile fissata dalla citata Direttiva al 24 maggio 2020 per la concessione delle deroghe sopra citate;

CONSIDERATO che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nella Memoria 56/2020/I/GAS del 3 marzo 2020, si è già espressa favorevolmente sull'opportunità di concedere la citata deroga alle sezioni dei gasdotti di importazione GREENSTREAM e del TRANSMED situate sul territorio e nelle acque territoriali italiane;

RITENUTO di accordare la deroga limitatamente a una durata decennale in linea con gli orizzonti nazionali di pianificazione in materia di energia, e che tale durata è coerente con la durata degli accordi in essere per l'utilizzo del gasdotto, fatta salva la possibilità che la presente deroga possa essere estesa, anche prima della scadenza, in caso di ulteriori investimenti relativi al gasdotto,

DECRETA

la deroga, per il gasdotto TRANSMED dall'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 32 e dell'articolo 41, comma 6, 8 e 10, della Direttiva 2009/73/CE, così come modificata dalla Direttiva 2019/692/UE, per il tratto presente nel territorio e nelle acque territoriali italiane, dalle coordinate N 37.66687° – E 12.53891° alle coordinate N 37.53907° – E 12.31075°, per la durata di 10 anni.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e contestualmente notificato alla Commissione europea.

Roma, 22 maggio 2020

Il Direttore Generale
(Dot.ssa Rosaria Romano)

Il Direttore Generale
(Ing. Gilberto Dialuce)